

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

Largo Garibaldi, 37 – Fraz. Pieris  
34075 SAN CANZIAN D'ISONZO (Go)

CLASSE: QUINTA

UFFICIO TRIBUTI

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

IN VIGORE DAL 01/01/1994

D.lgs 507 dd. 18 novembre 1993  
D.lgs 566 dd. 28 dicembre 1993

Adottato con:

Modificato con :

- D.C 23 febbraio 1995 n. 12;
- D.C. 26 febbraio 1997 n. 18;
- D.C. 17 ottobre 1997 n. 75;
- D.C. 03 febbraio 2000 n. 5;
- D.C. 22 maggio 2008 n. 30.

## INDICE GENERALE

### CAPO I “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 01 – Oggetto del regolamento.....	pag. 04
Art. 02 - Gestione del servizio.....	pag. 04
Art. 03 - Funzionario responsabile.....	pag. 04
Art. 04 - Soggetti attivi e passivi.....	pag. 05
Art. 05 - Oggetto della tassa.....	pag. 05
Art. 06 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	pag. 05
Art. 07 - Graduazione della tassa: classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell’art. 38 del DL 507/93.....	pag. 05
Art. 08 - Distributori di carburante e di tabacchi: classificazione delle strade, spazi Ed aree pubbliche ai sensi dell’art. 48 del DL 507/93.....	pag. 06
Art. 09 - Criteri di misurazione dell’area occupata .....	pag. 06
Art. 10 - Tassa per le occupazioni temporanee: graduazione in rapporto alla durata.....	pag. 07
Art. 11 - Tariffe.....	pag. 07
Art. 12 - Maggiorazioni e riduzioni.....	pag. 08
Art. 13 - Denuncia e versamenti della tassa.....	pag. 08
Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.....	pag. 09

### CAPO II “CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

Art. 15 - Disposizioni generali .....	pag. 10
Art. 16 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 10
Art. 17 - Occupazioni d’urgenza.....	pag. 11
Art. 18 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.....	pag. 11
Art. 19 - Contenuto della concessione o autorizzazione.....	pag. 11
Art. 20 - Esposizione di merce.....	pag. 12
Art. 21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.....	pag. 12
Art. 22 - Sosta di automezzi per la consegna di merci.....	pag. 12
Art. 23 - Esecuzione di lavori e di opere.....	pag. 12
Art. 24 - Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.....	pag. 12
Art. 25 - Autorizzazione ai lavori.....	pag. 12
Art. 26 - Occupazione con ponti, steccati, pali, etc.....	pag. 13
Art. 27 - Occupazioni con tende e tendoni.....	pag. 13
Art. 28 - Affissioni.....	pag. 13
Art. 29 - Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio.....	pag. 13
Art. 30 - Passi carrabili: definizione.....	pag. 13
Art. 31 - Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile.....	pag. 13
Art. 32 - Riconoscimento del passo carraio.....	pag. 14
Art. 33 - Norme per la realizzazione di un passo carrabile.....	pag. 14
Art. 34 - Accessi dei passi carrabili.....	pag. 14
Art. 35 - Divieto temporaneo di occupazione.....	pag. 15

Art. 36 - Prescrizione per le occupazioni.....	pag. 15
Art. 37 - Decadenza della concessione.....	pag. 15
Art. 38 - Revoca della concessione.....	pag. 16
Art. 39 - Occupazioni abusive: rimozione dei materiali.....	pag. 16
Art. 40 - Rinnovo delle concessioni .....	pag. 16
Art. 41 - Rimborso di spese.....	pag. 17
Art. 42 - Esenzioni.....	pag. 17
Art. 43 - Esclusioni.....	pag. 18

**CAPO III**  
**“CONTENZIOSO E SANZIONI”**

Art. 44 - Contenzioso.....	pag. 18
Art. 45 - Sanzioni.....	pag. 18

**Capo IV**  
**“DISPOSIZIONI FINALI”**

Art. 46 - Rinvio ed altre disposizioni .....	pag. 19
Art. 47 - Variazioni al regolamento.....	pag. 19
Art. 48 - Pubblicità del regolamento.....	pag. 19
Art. 49 - Entrata in vigore.....	pag. 19

CAPO I  
“DISPOSIZIONI GENERALI”

ART. 1  
(Oggetto del regolamento)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Canzian d’Isonzo si osservano le norme contenute nel presente regolamento.
2. Le disposizioni in esso contenute sono disciplinate in base al Capo II, artt. dal n. 38 al n. 57 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 così come integrato con D.lgs 28 novembre 1993, n. 566.

ART. 2  
(Gestione del servizio)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.lgs 15/11/1993 n.ro 507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c) della legge 08/06/1990, n.ro 142;
  - c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall’art. 32 del D.lgs 15/11/1993 n. 507;
2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c), il Consiglio Comunale, nella deliberazione, dovrà approvare anche il relativo statuto o capitolato.

ART. 3  
(Funzionario Responsabile)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile.
2. Allo stesso funzionario sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il predetto funzionario, inoltre:
  - a) sottoscrive le richieste, gli avvisi e tutti i provvedimenti relativi alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) dispone i rimborsi;
  - c) predisporre la formazione, la pubblicazione, la consegna per il visto di esecutorietà, l’emissione e la riscossione del ruolo per la riscossione coattiva della tassa in questione;
4. Il funzionario responsabile di cui all’art. 54 del D.lgs 15 novembre 1993 , n.ro 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all’assessore preposto, dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all’evasione.
5. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l’organizzazione del personale;
  - b) l’eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature;
6. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

7. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

#### ART. 4 (Soggetti attivi e passivi)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

#### ART. 5 (Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'applicazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Dlgs 15 novembre 1993, n.ro 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito al comma 1) con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

#### ART. 6 (Occupazioni permanenti e temporanee)

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni permanenti sono quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno.
4. Le occupazione che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, vengono tassate con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del venti per cento.

#### ART. 7 ("Graduazione della tassa" ai sensi dell'art. 38 del D.L. 507/93)

1. La tassa è graduata, in base a quanto disposto dall'art. 38 D.lgs 507/93, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia riunitasi in data 10 marzo 1994, il territorio comunale è stato classificato in due categorie, come si evince dall'elenco allegato al presente regolamento.

3. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, come previsto dallo stesso art. 38 del D.L. 507/93.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

## ART. 8

### “Distributori di carburante e di tabacchi”

(Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 507/93)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 507/93, sentita la Commissione Edilizia riunitasi in data 10 marzo 1994, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente comma sono state classificate in due zone (centro abitato e zone periferiche) come si evince dall'elenco al presente regolamento.

3. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per il 15 (quindici) giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, come previsto dall'art. 38 del D.L. 507/93.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

## ART. 9

(Criteri di misurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Per i passi carrabili la tassa è espressa in metri quadrati ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessivi non superiore a metri quadrati 9 (nove).L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 (dieci) per cento.

5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è espressa in metri lineari.

6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.

7. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono così calcolate:

in ragione del 50 per cento sino a 100 mq.

in ragione del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.

in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

9. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina per ciascuna di esse.

10. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.lgs. 507/93, nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

11. Ove tende o simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
12. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
13. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
14. La misurazione dell'area occupata viene controllata dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
15. L'area sulla quale, per i semplici accessi, carrabili o pedonali a raso che su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico venga vietata la sosta indiscriminata e quindi l'utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) metri quadrati. La misurazione della relativa superficie è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dell'occupazione fissata se non visibile in metri 2 (due).

#### ART. 10

#### “TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE” (graduazione in rapporto alla durata)

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.lgs 15/11/1993, n.ro 507 la tariffa per le occupazioni temporanee è giornaliera ed è graduata nell'ambito delle due categorie.
2. La tariffa si applica per ogni metro quadrato occupato.
3. Per le determinazioni della misura di tassazione per ogni ora di occupazione le tariffe giornaliere vanno ripartite nelle 24 ore.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni le tariffe vanno ridotte del 50% (cinquanta per cento).

#### ART. 11

#### (Tariffe)

1. Le tariffe sono determinate in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44,45,47 e 48 del D.lgs 507/93.
2. Le misure sono determinate in base a quanto disposto dall'art. 42, comma 6, tenendo conto che la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
3. Le occupazioni di suolo e soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507 dd. 15/11/1993 e del presente Regolamento, con le relative maggiorazioni e riduzioni previste.
4. Per le occupazioni permanenti, la tassa è annuale; ad ogni anno corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7 e 8 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni in base a tariffe giornaliere.
6. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

## ART. 12 (Maggiorazioni e riduzioni)

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
  - a) Per le occupazioni permanenti gli spazi, soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.lgs 507/93, la tariffa è ridotta ad 1/3.
  - b) Per gli accessi, carrabili o pedonali, nonché qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% (cinquanta per cento).
  - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90% (novanta per cento).
  - d) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 70% (settanta per cento).
  - e) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.lgs 507/93, la tariffa è ridotta a 1/3.
  - f) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30% ( trenta per cento).

## ART. 13 (Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e soggetti passivi devono presentare all'ufficio Tributi del Comune apposita denuncia entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
3. La denuncia deve contenere:
  - a) Gli estremi identificativi del contribuente;
  - b) Gli estremi dell'atto di concessione;
  - c) La superficie occupata;
  - d) La categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
  - e) La misura di tariffa corrispondente;
  - f) L'importo complessivamente dovuto;
4. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
5. L'obbligo della denuncia sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
6. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, quindi, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
7. Qualora, invece, si verificano delle variazioni nelle occupazioni, la relativa denuncia deve essere presentata nei termini di cui al primo comma, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.



8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente è da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 (un) mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto.
9. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
11. L'importo deve essere arrotondato alla mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

#### **ART. 14**

(Riscossione volontaria, accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 13, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pene di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione volontaria della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestita in forma diretta, in base a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene effettuata con l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 (sette) per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

**CAPO II**  
**“CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”**

**ART. 15**  
**(Disposizioni generali)**

1. Il capo II del presente regolamento disciplina le concessioni per le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l’applicazione della relativa tassa.
2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**ART. 16**  
**(Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

1. E’ fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune.
4. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento. È quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.
5. La domanda deve contenere:
  - a) L’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
  - b) Il codice fiscale del richiedente;
  - c) L’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare ;
  - d) L’oggetto dell’occupazione e i motivi a fondamento della stessa;
  - e) La durata dell’occupazione e la sua dimensione;
  - f) La descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici e le modalità d’uso;
  - g) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - h) La sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica relativa. Il richiedente è tenuto inoltre a produrre tutti i dati e tutti i documenti richiesti dall’Ufficio comunale necessari ai fini dell’esame della domanda stessa.
7. Anche nel caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda si acorredeata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.
8. L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l’occupazione sia esente da tassa.
9. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E’ tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono, la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione della loro merce.

**ART. 17**  
**(Occupazioni d'urgenza)**

1. Onde poter far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla denuncia intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma.
3. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza . In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 45 del presente regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo Codice della strada.

**ART. 18**  
**(Procedimento per il rilascio delle concessioni)**

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
2. I termini per la conclusione del procedimento relativo alle richieste avanzate è determinato ai sensi di legge dal regolamento comunale in un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni.

**ART. 19**  
**(Contenuto della concessione o autorizzazione)**

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo, o spazio pubblico. Formattati: Elenchi puntati e numerati
2. Nell'atto di concessione o autorizzazione (disciplinare o contratto) saranno indicate:
  - a) Le generalità ed il domicilio del concessionario;
  - b) La durata della concessione;
  - c) La ubicazione e la superficie dell'area concessa;
  - d) Eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata;
3. In tutti i casi, la concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata: Formattati: Elenchi puntati e numerati
  - a) A termine, per la durata massima di anni 29 (ventinove);
  - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute; Formattati: Elenchi puntati e numerati
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. Formattati: Elenchi puntati e numerati

**ART. 20**  
(Esposizione di merce)

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

**ART. 21**  
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo etc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

**ART. 22**  
(Sosta di automezzi per la consegna di merci)

1. Coloro che devono provvedere alla consegna di merci non devono richiedere il permesso per l'occupazione dell'area temporaneamente occupata.
2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti.

**ART. 23**  
(Esecuzione di lavori e di opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**ART. 24**  
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

**ART. 2**  
(Autorizzazione ai lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

## ART. 26

### (Occupazioni con ponti, steccati, pali, etc.)

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 (sei) ore.

## ART. 27

### (Occupazioni con tende e tendoni)

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

## ART. 28

### (Affissioni)

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

## ART. 29

### (Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

1. Le concessioni o le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/03/1991, n.ro 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 dd. 04/06/1993.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'autorità competente, vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata la concessione.

## ART. 30

### (Passi carrabili – definizione)

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale (marmo, etc) o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi e, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.

## ART. 31

### (Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile)

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti.
2. Per il rilascio della relativa autorizzazione si richiamano gli articoli di cui al Capo II del presente regolamento

**ART. 32**  
**(Riconoscimento del passo carraio)**

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale di passo carrabile come previsto dal D.Lgs 285/92 indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada.
3. Il segnale può avere dimensioni normali di cm. 40 x 60 (quaranta per sessanta) oppure dimensioni maggiorate di cm. 60 x 90 (sessanta per novanta).
4. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio.
5. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
6. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal comune.
7. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese.

**ART. 33**  
**(Norme per la realizzazione di un passo carrabile)**

1. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni previste dall'art. 46 del D.lgs 285/92:
  - a) Deve essere distante almeno 12 (dodici) metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
  - b) Deve consentire l'accesso ad una' area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
  - c) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
  - d) Deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 32 del presente regolamento comunale;
2. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
3. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 1. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

**ART. 34**  
**(Accessi dei passi carrabili)**

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 4, commi da 4 a 11 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 del nuovo codice della strada approvato con D.lgs n. 285 dd. 30/04/1992, integrato dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 dd. 16/12/1992.

ART. 35  
(Divieto temporaneo di occupazione)

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi.

ART. 36  
(Prescrizione per le occupazioni)

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 37  
(Decadenza della concessione)

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o autorizzazione qualora non adempì alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite dalla Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:
  - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
  - b) reiterate violazioni gli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei dipendenti;
  - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli ;
  - d) allorché non si sia avvalso, nei 6 (sei) mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
  - e) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3 Per la scadenza sarà conseguita la stessa procedura prevista per la "revoca della concessione"

**ART. 38**  
**(Revoca della concessione)**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione concessa per l'occupazione di suolo pubblico qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se il caso, da una perizia tecnica.
4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prevalersi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dall'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificazione a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
7. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione e di qualsiasi identità.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

**ART. 39**  
**“Occupazione abusive”**  
**(Rimozione dei materiali)**

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate.
2. Le occupazioni abusive sono passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
3. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, assegnando un congruo termine per provvedervi.
4. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

**ART. 40**  
**(Rinnovo delle concessioni)**

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati



almeno 15( quindici) giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento alla tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

## ART. 41 (Rimborso di spese)

- abrogato con deliberazione consiliare nr. 75 dd. 17/10/1997

Formattati: Elenchi puntati e numerati

## ART.42 (Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico nelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Tale esenzione è destinata in modo esclusivo agli accessi carrabili destinati a quei nuclei familiari ove esistano "portatori di handicap" che abbiano particolari problemi alle attività motorie degli arti inferiori (gambe, piedi) e che di conseguenza abbiano la necessità per il normale spostamento, del supporto di una sedia a rotelle o di apposite stampelle.

L'esenzione verrà concessa previa domanda da parte dell'interessato da presentare all'ufficio tributi di questo Ente e alla quale dovrà essere allegata apposita autocertificazione attestante quanto sopra.

L'esenzione decorrerà dall'anno successivo a quello di presentazione alla domanda.

h) le associazioni, i comitati e le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato che possano assumere la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs nr. 460 dd.04 dicembre 1997.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

## ART. 43 (Esclusioni)

1. Sono escluse dalla tassa:

- a) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti di cui all'art. 38, comma 5;
- c) i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

← --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

## CAPO III “CONTENZIOSO E SANZIONI”

### ART.44 (Contenzioso)

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante : “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413”

← --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

← --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

### ART. 45 (Sanzioni)

- 1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
- 2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 4. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 13 del presente regolamento, le sopratasse di cui i commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 (cinquanta) per cento e al 10 (dieci) per cento.

← --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 (sette) per cento per ogni semestre compiuto.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

6. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n. 383 ( e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni).

#### CAPO IV "NORME TRANSITORIE E FINALI"

##### ART. 46 (Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

##### ART. 47 (Variazioni del regolamento)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 (trenta) giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

##### ART. 48 (Pubblicità del regolamento)

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

##### ART. 49 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi in vigore dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.